



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 26.1.2016
C(2016) 491 final

Oggetto: Aiuti di Stato - Italia (Lombardia)
SA.42825 (2015/N)
Servizi ambientali erogati dai consorzi forestali

Signor Ministro,

dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane in merito al regime di aiuti di Stato in oggetto, la Commissione europea ("Commissione") desidera informare l'Italia della propria decisione di non sollevare obiezioni nei confronti del medesimo, ritenendolo compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE").

La Commissione ha basato la propria decisione sulle considerazioni illustrate in appresso.

1. PROCEDURA

- (1) Con lettera del 6 agosto 2015, ricevuta e protocollata dalla Commissione il giorno successivo, l'Italia ha notificato il regime di aiuti sopraindicato a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
- (2) Il 29 settembre 2015 la Commissione ha inviato alle autorità italiane una richiesta di informazioni supplementari a cui le autorità italiane hanno risposto con lettera del 3 dicembre 2015. Il 16 dicembre 2015 le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione informazioni supplementari.

2. DESCRIZIONE

2.1. Titolo

- (3) Servizi ambientali erogati dai consorzi forestali.

S.E. Onorevole Paolo Gentiloni
Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale
P.le della Farnesina 1
I - 00194 Roma

2.2. Obiettivo

- (4) Con la presente notifica le autorità italiane intendono sostenere degli investimenti a favore dello sviluppo delle aree forestali e del miglioramento della redditività delle foreste e altri aiuti con finalità ecologiche, protettive e ricreative.

2.3. Base giuridica

- (5) Il regime di aiuti notificato ha le seguenti basi giuridiche:
- deliberazione n. X/3948 del 31 luglio 2015 della Giunta regionale della Lombardia e relativo allegato — Criteri per la definizione e determinazione dei servizi ambientali erogati dai consorzi forestali, in applicazione dell'articolo 56 della l.r. 31/2008)
 - progetto di deliberazione che modifica la deliberazione n. X/3948.

2.4. Durata

- (6) A decorrere dalla data di approvazione del regime notificato tramite decisione della Commissione fino al 30 giugno 2021.

2.5. Bilancio

- (7) Il bilancio globale ammonta a 18 000 000 EUR, finanziati con risorse del bilancio regionale.

2.6. Beneficiari

- (8) Consorzi forestali costituiti tra i soggetti pubblici e privati proprietari dei terreni e altri soggetti della filiera foresta-legno, al fine di svolgere attività forestali sui terreni conferiti.
- (9) I beneficiari sono microimprese e piccole e medie imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 702/2014¹.
- (10) Il numero previsto di beneficiari è compreso tra 51 e 100.
- (11) Non rientrano tra i beneficiari le imprese in difficoltà ai sensi del punto (35.15) degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (gli "orientamenti")².
- (12) Conformemente al punto (27) degli orientamenti, l'aiuto non sarà concesso a imprese che hanno ancora a disposizione un precedente aiuto illegale che sia stato dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa a un aiuto individuale o a un regime di aiuti).

¹ Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1).

² Come modificati dalla comunicazione della Commissione che modifica gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (GU C 390 del 24.11.2015, pag. 4).

2.7. Descrizione del regime di aiuti

- (13) Il regime prevede sette diverse misure forestali, che rientrano nelle seguenti categorie di aiuti:
- aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici (sezione 2.1.3 degli orientamenti);
 - aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (sezione 2.1.4 degli orientamenti);
 - aiuti per azioni forestali e interventi specifici con l'obiettivo principale di contribuire a mantenere o ripristinare l'ecosistema forestale e la biodiversità o il paesaggio tradizionale (sezione 2.8.1 degli orientamenti);
 - aiuti per il ripristino e la manutenzione di sentieri naturali, elementi caratteristici del paesaggio e habitat naturali per gli animali nel settore forestale (sezione 2.8.3 degli orientamenti);
 - aiuti alla manutenzione delle strade per la prevenzione degli incendi boschivi (sezione 2.8.4 degli orientamenti).
- (14) Le misure previste dal regime notificato descritte nelle sezioni da b) a g) di seguito non sono incluse nel programma di sviluppo rurale della Lombardia ("PSR") per il periodo 2014-2020, adottato dalla Commissione il 15 luglio 2015. La misura notificata relativa alla prevenzione e al ripristino dei danni alle foreste (sezione a) in appresso) ha gli stessi obiettivi delle misure 8.3.01 e 8.4.01 del PSR. Tuttavia, le autorità italiane hanno precisato in proposito che una sovrapposizione è esclusa in quanto le succitate misure del PSR hanno un limite minimo dimensionale di intervento di almeno 5 ettari, mentre la misura notificata ha un limite massimo di intervento al di sotto di 5 ettari (paragrafo (15)). A loro avviso, il regime di aiuti notificato sarebbe concepito in modo coerente con il regolamento (UE) n. 1305/2013³ e con la politica di sviluppo rurale e contribuirebbe alle priorità trattate nel PSR, in particolare alla priorità FEASR 4 c) (prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi).
- (15) Gli interventi ammissibili devono essere di dimensioni inferiori a 5 ettari, quindi al di sotto della soglia per l'obbligo di valutazione dell'impatto ambientale. Per gli interventi relativi a parchi o riserve naturali o siti Natura 2000 è richiesto il parere dei relativi enti gestori. Le misure notificate hanno inoltre carattere esclusivamente locale ed hanno una portata legata specificamente ai siti, sono volte a sviluppare le aree forestali per la prevenzione di danni causati da calamità naturali e avversità atmosferiche ad esse assimilate, mirando a mantenere l'equilibrio dell'ecosistema forestale originale.
- (16) L'intensità dell'aiuto è pari al 100% dei costi ammissibili, i quali comprendono: i costi ammissibili specificati di seguito nelle pertinenti sezioni da a) a g); l'imposta sul valore aggiunto (IVA) in caso non sia recuperabile e i costi generali (come i

³ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

costi di pianificazione, i costi per la supervisione dei lavori, il piano di sicurezza e altri costi amministrativi), che non possono superare il 15% del totale delle spese ammissibili. I pagamenti ricevuti dal beneficiario da parte di assicurazioni o altri tipi di copertura in relazione ai costi ammissibili saranno dedotti dall'importo dell'aiuto in base al regime notificato. Gli aiuti possono essere erogati annualmente sulla base delle domande presentate dai beneficiari e gli aiuti per ciascun beneficiario non possono superare 100 000 EUR all'anno.

- (17) Gli aiuti sono versati sotto forma di sovvenzioni. Le autorità italiane hanno spiegato che tale forma di aiuto è ritenuta necessaria per poter valutare la compatibilità dei progetti presentati prima della concessione dell'aiuto. A loro avviso allo stato attuale non esistono altre tipologie di aiuto potenzialmente meno distorsive.
- (18) Secondo le autorità italiane, gli effetti negativi dell'aiuto sulla concorrenza e sugli scambi sono limitati al minimo in ragione della piccola entità e del carattere locale degli interventi ammissibili. Le autorità italiane hanno inoltrato controlli ex post che sono stati effettuati sui servizi ambientali forniti da consorzi forestali nell'ambito di precedenti regimi di aiuti.
- (19) Con riferimento alle sezioni da d) a g) di seguito esposte, le autorità italiane hanno assicurato che gli aiuti a favore delle industrie collegate alla silvicoltura o a favore dell'estrazione del legno a scopo commerciale, del trasporto del legname o della trasformazione del legno o di altre risorse forestali in determinati prodotti ai fini di produzione energetica sono esclusi e che non saranno concessi aiuti per operazioni di abbattimento il cui scopo principale sia l'estrazione del legno a fini commerciali o per operazioni di ripopolamento destinate a sostituire gli alberi abbattuti con alberi equivalenti. Inoltre, con riferimento alle sezioni a) e b) di seguito esposte, non saranno concessi né aiuti per attività connesse all'agricoltura in zone interessate da impegni agro-climatico-ambientali, né per il mancato reddito dovuto a incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico.
- (20) Per quanto riguarda le misure del regime notificato descritte di seguito alle sezioni da d) a g), le autorità italiane hanno spiegato che queste mirano in via principale a mantenere e ripristinare l'ecosistema forestale della regione Lombardia e che pertanto rientrano nell'ambito di applicazione della parte II, sezione 2.8 degli orientamenti.
- (21) L'aiuto non è inteso a sostenere i costi di attività che il beneficiario sosterebbe comunque e non devono compensare il normale rischio d'impresa di un'attività economica. Non saranno concessi aiuti se il beneficiario ha già iniziato il lavoro relativo al progetto o all'attività prima dell'inoltro della domanda di aiuto. La domanda deve contenere almeno il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa nonché un programma annuale che contenga una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili. La domanda è ammissibile se attesta il rispetto, da parte del beneficiario, delle disposizioni e delle condizioni dei piani di assestamento forestale e dei piani di indirizzo forestale.
- (22) Gli aiuti concessi nell'ambito del presente regime non possono essere cumulati con altri finanziamenti pubblici per gli stessi costi ammissibili. A tale fine, i beneficiari

devono indicare eventuali domande inoltrate per ottenere altre fonti di finanziamento e, nel caso fossero approvate, comunicare quale opzione di finanziamento è stata scelta.

a) Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate (sezione 2.1.3. degli orientamenti)

- (23) Costi ammissibili: taglio di piante danneggiate da avversità abiotiche, quali schianti da neve, slavine, valanghe, alluvioni e simili; sfolli e diradamenti in boschi con funzione ricreativa, protettiva o naturalistica; spalcatore e potature con finalità antincendio o per favorire la fruizione del bosco o su un ristretto numero di piante d'avvenire; prevenzione, eradicazione e trattamento di fitopatie e parassitologie attraverso il taglio e l'asportazione delle piante malate o morte; prevenzione, eradicazione e trattamento della processionaria del pino, tramite raccolta o distruzione dei nidi invernali o l'uso del *Bacillus thuringiensis* (Berliner); posa di trappole a feromoni per verificare e controllare la dinamica di popolazione degli insetti nocivi; rinnovazione artificiale in boschi danneggiati da calamità naturali, senza creazione di aumento della superficie boschiva. Secondo le autorità italiane, fatta eccezione per il "taglio di piante danneggiate" realizzato con intento ricostitutivo, tutti gli altri costi ammissibili sono intesi alla prevenzione dei danni.
- (24) Nel caso di interventi ricostitutivi del potenziale forestale danneggiato da attacchi parassitari e fitopatie, l'accertamento dei danni è in capo al servizio fitosanitario regionale, che ne attesta l'estensione e la distruzione di almeno il 20% del potenziale forestale. Per la prevenzione di danni causati da organismi nocivi ai vegetali, il rischio di comparsa dell'organismo nocivo deve essere giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto dal Servizio Fitosanitario regionale.
- (25) Solo le aree forestali classificate ad alto o medio rischio di incendio nel piano di protezione delle foreste secondo la pianificazione di settore possono beneficiare di un aiuto per la prevenzione degli incendi boschivi.

b) Miglioramento del deflusso idrico (sezione 2.1.3. degli orientamenti)

- (26) Costi ammissibili: piccoli interventi urgenti di manutenzione di opere di sistemazione idraulico forestale esistenti; svassi e pulizia dei corsi e specchi d'acqua, in particolare in prossimità di opere di sistemazione idraulico forestale esistenti o di ponti; interventi su piccoli dissesti o processi erosivi con tecniche di ingegneria naturalistica; lavorazioni localizzate del suolo volte a favorire la decomposizione della lettiera accumulata in eccesso e di conseguenza la rinnovazione naturale e il corretto deflusso delle acque.
- (27) Le spese destinate a questa misura non possono costituire più del 50% del totale dell'assegnazione annuale a favore del beneficiario. L'apporto di concimi e fertilizzanti di qualsiasi tipo è vietato. Gli interventi che riducono la biodiversità o che possono provocare un impatto negativo sugli ecosistemi idrici o sui bacini idrici e interventi di sistemazione idraulica che non consistono in tecniche di ingegneria naturalistica non sono ammissibili per l'aiuto.

c) Investimenti in infrastrutture per migliorare il valore ecologico delle foreste (sezione 2.1.4. degli orientamenti)

- (28) Costi ammissibili: realizzazione e posa di arredo in legno; realizzazione e posa di bacheche in legno, finalizzati a illustrare le attività di miglioramento dell'ambiente, della difesa idrogeologica e gli aspetti ricreazionali della foresta realizzate dal beneficiario.
- (29) Può essere usato solo il legno prodotto dai terreni gestiti dal beneficiario. Le spese destinate a questa misura non possono costituire più del 10% del totale dell'assegnazione annuale a favore del beneficiario.

d) Interventi per ripristinare l'ecosistema e la biodiversità (sezione 2.8.1. degli orientamenti)

- (30) Costi ammissibili: cure colturali con finalità di mantenimento o ripristino delle condizioni ecologiche della foresta; conversioni da ceduo a fustaia in boschi con funzione ricreativa, protettiva o naturalistica; rinnovazione artificiale finalizzata a reintrodurre in bosco specie rare o scomparse localmente; taglio e sradicamento di specie vegetali esotiche ed eventuale rinnovazione artificiale con specie autoctone; impianto o semina di specie erbacee nemorali in imboschimenti recenti in pianura o fondovalle.
- (31) Sono vietate le seguenti attività: tagli di utilizzazione di qualsiasi tipo; tagli a finalità produttiva; possibilità di rinnovazione artificiale a seguito di tagli di utilizzazione o di tagli successivi o diradamenti; creazione di nuovi boschi (imboschimenti e rimboschimenti); impianto di alberi o arbusti finalizzati alla chiusura di radure o spazi aperti.

e) Ripristino e manutenzione di sentieri naturali e di elementi caratteristici del paesaggio (sezione 2.8.3. degli orientamenti)

- (32) Costi ammissibili: manutenzione di percorsi pedonali, ciclabili o equestri finalizzati alla fruizione del bosco, degli spazi aperti o naturali; manutenzione di piccoli elementi caratteristici del paesaggio, quali muretti a secco; mantenimento di "cannocchiali visivi", ossia punti panoramici, tagliando la vegetazione in eccedenza che occulta la visuale; costi di pianificazione.
- (33) Sono vietati gli interventi in boschi non aperti alla libera fruizione del pubblico (a meno che le limitazioni non esistano per scopi di tutela della biodiversità o per ragioni di sicurezza) e le misure volte ad attuare le direttive "Habitat"⁴ e "Uccelli"⁵ sono escluse da questo tipo di aiuto.

f) Ripristino e manutenzione di habitat naturali per gli animali nel settore forestale (sezione 2.8.3. degli orientamenti)

- (34) Costi ammissibili: mantenimento o ripristino di radure finalizzate alla conservazione della biodiversità (ad esempio arene di canto per i tetraonidi); mantenimento o ripristino di piccoli stagni o specchi d'acqua (ad esempio lanche, rami morti di fiumi) per la tutela e l'incremento della fauna anfibia o testuggine palustre europea o invertebrati di ambienti umidi o della flora natante o sommersa o semi-sommersa; cure colturali a piante destinate all'invecchiamento a tempo

⁴ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

⁵ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

indefinito di notevole importanza paesaggistica o naturalistica; realizzazione, posa, manutenzione di cassette nido per chiroterri, falconiformi e strigiformi, di cassette nido in imboscamenti recenti in pianura o fondovalle e di piattaforme galleggianti per nidi di uccelli acquatici o di ripa in specchi d'acqua; delimitazione con staccionate di aree vietate ai visitatori per motivi di tutela ambientale o di pericolo; posa di legnaie in corsi e specchi d'acqua di pianura per realizzare luoghi di rifugio e riproduzione per i pesci.

- (35) Possono essere realizzati solamente interventi specificamente previsti dalla pianificazione forestale o dalla pianificazione delle aree protette o dalla programmazione faunistico-venatoria. Le misure volte ad attuare le direttive "Habitat" e "Uccelli" sono escluse da questo tipo di aiuto.

g) Manutenzione della viabilità per la prevenzione di incendi boschivi (sezione 2.8.4. degli orientamenti)

- (36) Costi ammissibili: manutenzione ordinaria della viabilità (strade chiuse al traffico pubblico motorizzato) a finalità antincendio.
- (37) Le spese destinate a questa misura non possono costituire più del 30% del totale dell'assegnazione annuale a favore del beneficiario. La manutenzione straordinaria della viabilità e la nuova realizzazione di viabilità sono escluse. Gli interventi non possono mirare a sostenere infrastrutture agro-pastorali, né possono essere realizzati in boschi non aperti alla libera fruizione del pubblico (a meno che le limitazioni non esistano per scopi di tutela della biodiversità o per ragioni di sicurezza). Gli interventi devono essere compatibili con il piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

2.8. Altri impegni

- (38) L'Italia si è impegnata a pubblicare le informazioni richieste al punto (128) degli orientamenti entro il termine di cui al punto (131) dei medesimi.
- (39) Le autorità italiane si sono impegnate ad adeguare il regime di aiuti notificato per renderlo conforme alle norme sugli aiuti di Stato applicabili dopo la scadenza degli orientamenti.

3. VALUTAZIONE

3.1. Esistenza dell'aiuto – Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

- (40) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, il regime deve conferire a un'impresa un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di attività, l'aiuto deve essere concesso ad alcune imprese, il vantaggio deve essere conferito da uno Stato membro o mediante risorse statali e il regime deve essere in grado di incidere sugli scambi e la concorrenza tra gli Stati membri.
- (41) Il regime in questione conferisce un vantaggio ai beneficiari. Tale vantaggio è finanziato dal bilancio regionale, ovvero concesso mediante risorse statali e favorisce solo determinate imprese (vale a dire le imprese attive nel settore forestale), rafforzandone la posizione sul mercato. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice fatto di rafforzare la posizione competitiva di

un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti, concedendo a questa un vantaggio economico che non avrebbe ricevuto nel corso normale della sua attività, indica una possibile distorsione di concorrenza⁶.

- (42) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, si ritiene che l'aiuto a un'impresa influisca sugli scambi fra Stati membri se tale impresa opera in un mercato aperto agli scambi intra-UE⁷. I beneficiari dell'aiuto operano sul mercato forestale, nel quale si svolgono scambi tra Stati membri. Da dati statistici emerge che nel 2013 la relativa produzione nell'Unione europea è stata pari a 434 998,37 metri cubi, di cui 36 330 metri cubi sono stati oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'UE. Nel 2012 l'Italia ha esportato 7 744,46 metri cubi verso altri paesi dell'UE⁸. Il settore interessato è pertanto aperto alla concorrenza a livello dell'UE e quindi sensibile a qualsiasi misura a favore della produzione in uno o più Stati membri. Il regime in questione rischia dunque di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (43) Alla luce di quanto esposto ricorrono le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Si può quindi concludere che il regime proposto costituisce un aiuto di Stato a norma del suddetto articolo.

3.2. Legittimità dell'aiuto – Applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE

- (44) Il regime è stato notificato alla Commissione il 6 agosto 2015 e non è stato ancora applicato. L'Italia si è pertanto conformata agli obblighi derivanti dall'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

3.3. Compatibilità dell'aiuto

- (45) Gli aiuti di Stato possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno solo se possono beneficiare di una delle deroghe previste dal TFUE.

3.3.1. Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE

- (46) A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, può considerarsi compatibile con il mercato interno un aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
- (47) Per poter beneficiare di questa deroga, l'aiuto deve rispettare le prescrizioni della normativa dell'Unione pertinente in materia di aiuti di Stato.

3.3.2. Applicazione degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020

- (48) Con riguardo al regime di aiuti notificato, si applicano la parte I e la parte II, sezioni 2.1. e 2.8., degli orientamenti.

⁶ Sentenza della Corte del 17 settembre 1980 nella causa C-730/79, *Philip Morris Holland BV / Commissione delle Comunità europee*, ECLI:EU:C:1980:209.

⁷ Cfr. in particolare la sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1988 nella causa C-102/87, *Repubblica francese/Commissione delle Comunità europee*, ECLI:EU:C:1988:391.

⁸ Banca dati EUROSTAT, Produzione e commercio di legname tondo, aggiornato al 12.8.2014.

3.3.2.1. Principi di valutazione comuni

Contributo al raggiungimento di un obiettivo comune

- (49) Conformemente al punto (43) degli orientamenti, il regime mira a promuovere l'uso efficiente e sostenibile delle risorse nel settore forestale. Il regime è una misura analoga a una misura di sviluppo rurale, che è simile ma non identica alle corrispondenti misure incluse nel PSR della Lombardia per il periodo 2014-2020 (paragrafo (14)). Pertanto, il rischio di sovrapposizioni e doppi finanziamenti è escluso. Il regime di aiuti notificato può essere considerato adeguato e coerente con il PSR della Lombardia per il periodo 2014-2020. La Commissione ritiene pertanto che le condizioni di cui al punto (47) degli orientamenti siano soddisfatte e che il regime contribuisca agli obiettivi dello sviluppo rurale.
- (50) Conformemente al punto (48) degli orientamenti, per quanto riguarda le misure del regime in oggetto che ricadono nella sezione 2.8. della parte II degli orientamenti (descritte nelle precedenti sezioni da d) a g)) e che sono quindi al di fuori del campo di applicazione della politica di sviluppo rurale, la Commissione ritiene che il principio di contributo agli obiettivi dello sviluppo rurale sia soddisfatto, avendo acquisito sufficiente esperienza riguardo al contributo di tali misure agli obiettivi di sviluppo rurale.
- (51) Come descritto ai paragrafi (4) e (15), il regime di aiuti sostiene gli investimenti a favore dello sviluppo delle aree forestali per la prevenzione di danni causati da calamità naturali e avversità atmosferiche ad esse assimilate, mirando a mantenere l'equilibrio dell'ecosistema forestale originale. Non è stato pertanto identificato alcun impatto negativo sull'ambiente ai sensi del punto (52) degli orientamenti.

Necessità dell'intervento statale

- (52) Poiché il presente regime soddisfa le condizioni specifiche di cui nelle pertinenti sezioni della parte II degli orientamenti, come analizzato qui di seguito nella sezione 3.3.2.2, la Commissione ritiene che, in linea con il punto (55) degli orientamenti, l'aiuto è necessario per conseguire l'obiettivo di interesse comune.

Adeguatezza degli aiuti

- (53) Conformemente al punto (56) degli orientamenti, un aiuto è appropriato se altri strumenti di natura politica o altri tipi di aiuto meno distorsivi consentono di ottenere lo stesso contributo ai fini del conseguimento degli obiettivi della PAC.
- (54) Poiché il presente regime soddisfa le condizioni specifiche di cui nelle pertinenti sezioni della parte II degli orientamenti, la Commissione ritiene che, in linea con il punto (57) degli orientamenti, lo strumento di intervento sia adeguato.

(55) Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti non coperti dal regolamento (UE) n. 1305/2013, le autorità italiane hanno fornito le ragioni per cui non esistono, al momento, altre forme di aiuto potenzialmente meno distorsive (paragrafo (17)). Si ritengono pertanto soddisfatte le condizioni del punto (62) degli orientamenti. Per quanto riguarda le misure a favore del settore forestale di cui alla parte II, sezione 2.8, degli orientamenti, le autorità italiane hanno inoltre fornito informazioni sul motivo per cui le finalità ecologiche, protettive e ricreative non possono essere altrimenti conseguite (paragrafo (20)), come stabilito al punto (63) degli orientamenti. La Commissione ritiene pertanto che lo strumento di aiuto sia adeguato e che le forme specifiche dell'aiuto siano in linea con la parte II degli orientamenti.

Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto

(56) Dal precedente paragrafo (21) consegue che i lavori relativi alla pertinente attività avranno inizio solo dopo che il beneficiario avrà presentato una domanda di aiuto alle autorità nazionali e che in tale domanda saranno inclusi gli elementi richiesti al punto (71) degli orientamenti.

(57) Conformemente al punto (75), lettera a), degli orientamenti, i regimi di aiuti con finalità ecologiche, protettive e ricreative in conformità della parte II, sezione 2.8, degli orientamenti, non sono soggetti alle prescrizioni riguardanti la necessità di un effetto di incentivazione se il regime di aiuti introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro, se è stato adottato ed è entrato in vigore prima che il beneficiario abbia sostenuto i costi ammissibili e se riguarda unicamente le PMI. Come indicato al paragrafo (9) e al paragrafo (6) in combinazione con il paragrafo (21), tali condizioni sono soddisfatte, la Commissione ritiene pertanto che il regime di aiuti sia conforme al punto (75), lettera a), degli orientamenti.

(58) Conformemente al punto (75), lettera q), degli orientamenti, per gli aiuti intesi a coprire i costi di ripristino della misura che rientra nella parte II, sezione 2.1.3, degli orientamenti (descritta alla precedente sezione a)) non si richiede o si presume un effetto di incentivazione.

(59) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che le condizioni relative all'effetto di incentivazione di cui ai punti da (70) a (75) degli orientamenti siano soddisfatte.

Proporzionalità dell'aiuto

(60) Conformemente al punto (84) degli orientamenti, il criterio della proporzionalità si ritiene soddisfatto se i costi ammissibili sono in linea con le condizioni specifiche stabilite nella parte II degli orientamenti e se sono rispettate le intensità massime di aiuto per ciascun tipo di aiuto. Le intensità di aiuto del regime rispettano le intensità massime di aiuto degli orientamenti, come figura nella sezione 3.3.2.2 di seguito.

(61) Come descritto al paragrafo (16), l'IVA non è ammissibile, salvo nei casi in cui non sia recuperabile e i pagamenti ricevuti dall'assicurazione o altre forme di copertura sono dedotti dall'importo dell'aiuto. Le condizioni di cui ai punti (86) e (94) degli orientamenti sono pertanto soddisfatte.

- (62) I punti (99) e (100) degli orientamenti stabiliscono norme in materia di cumulo. Poiché l'aiuto non è cumulabile con aiuti ricevuti da altri fondi pubblici a copertura degli stessi costi ammissibili (paragrafo (22)), tali punti non si applicano al regime di aiuti in questione.
- (63) Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene che sia soddisfatta la condizione di proporzionalità.

Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

- (64) Per quanto riguarda le distorsioni della concorrenza e degli scambi nel caso di investimenti nel settore forestale, le autorità italiane hanno fornito sufficienti informazioni (paragrafo (18)) per dimostrare che eventuali effetti negativi saranno ridotti al minimo, conformemente ai punti (115) e (116) degli orientamenti. Per questo motivo tale criterio è ritenuto soddisfatto.
- (65) Inoltre, poiché il presente regime soddisfa le condizioni specifiche fissate nella parte II degli orientamenti e non supera le intensità di aiuto massime pertinenti ivi stabilite, la Commissione ritiene, in linea con il punto (113) degli orientamenti, che l'effetto negativo sulla concorrenza e sugli scambi sia limitato al minimo.

Trasparenza

- (66) L'Italia si è impegnata a rispettare le prescrizioni in materia di trasparenza di cui al punto (128) degli orientamenti (paragrafo (38)).

3.3.2.2. Valutazione specifica in funzione della categoria di aiuto

Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate (sezione 2.1.3 degli orientamenti)

- (67) Conformemente al punto (520) degli orientamenti, l'aiuto può essere concesso a silvicoltori pubblici e privati, ad altri enti pubblici e privati e ai loro consorzi. Come descritto al paragrafo (8), tale condizione è soddisfatta.
- (68) I costi ammissibili descritti nelle sezioni pertinenti delle misure notificate (paragrafi (23) e (26)) sono in linea con le categorie di costi ammissibili elencate al punto (521) degli orientamenti. Poiché non saranno concessi aiuti per attività connesse all'agricoltura in zone interessate da impegni agro-climatico-ambientali (paragrafo (19)), la Commissione ritiene che i suddetti costi ammissibili siano in linea con il punto (521) degli orientamenti.
- (69) Come indicato al paragrafo (24), nel caso di interventi ricostitutivi del potenziale forestale danneggiato da attacchi parassitari e fitopatie, l'accertamento dei danni è in capo al servizio fitosanitario regionale, che ne attesta l'estensione e la distruzione di almeno il 20% del potenziale forestale, in linea con il punto (522) degli orientamenti.
- (70) Conformemente al punto (523) degli orientamenti, nel caso di aiuti per la prevenzione di danni a foreste causati da organismi nocivi ai vegetali, il rischio di comparsa dell'organismo nocivo deve essere giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da organismi scientifici pubblici. Come indicato al paragrafo (24), la misura in questione rispetta questa condizione.

- (71) Le operazioni ammissibili devono essere in linea con le disposizioni e delle condizioni dei piani di assestamento forestale e dei piani di indirizzo forestale (paragrafo (21)). Risulta pertanto soddisfatta la condizione di cui al punto (524) degli orientamenti.
- (72) Conformemente al punto (525) degli orientamenti, solo le aree forestali classificate ad alto o medio rischio di incendio nel piano di protezione delle foreste elaborato dagli Stati membri dovrebbero poter beneficiare di un aiuto per la prevenzione degli incendi boschivi. Come descritto al paragrafo (25), tale prescrizione è rispettata.
- (73) Poiché non saranno concessi aiuti per il mancato reddito dovuto a incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico (paragrafo (19)), la condizione di cui al punto (526) degli orientamenti è soddisfatta.
- (74) Come indicato al paragrafo (16), l'intensità di aiuto rispetta il livello massimo di cui al punto (527) degli orientamenti, e con riguardo ai costi di ripristino della misura descritta nella precedente sezione a), i pagamenti ricevuti dal beneficiario da parte di assicurazioni o altri tipi di copertura per i costi ammissibili saranno dedotti dall'aiuto da concedere nel quadro del regime notificato, in linea con il punto (528) degli orientamenti.
- (75) Risultano pertanto soddisfatte le condizioni specifiche di cui alla sezione 2.1.3 degli orientamenti.

Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (sezione 2.1.4 degli orientamenti)

- (76) Conformemente al punto (530) degli orientamenti, l'aiuto può essere concesso a persone fisiche, silvicoltori privati e pubblici e altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi. Come indicato al paragrafo (8), tale condizione è soddisfatta.
- (77) Conformemente al punto (531), gli investimenti dovrebbero essere finalizzati all'adempimento di impegni assunti per scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici e/o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali e boschive della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine. Dalla descrizione dei costi ammissibili della misura pertinente di cui al precedente paragrafo (28) discende che i pertinenti obiettivi sono conformi a tale disposizione. Pertanto, le disposizioni di cui al punto (531) degli orientamenti sono rispettate.
- (78) L'intensità dell'aiuto è limitata al 100% dei costi ammissibili (paragrafo (16)). Le condizioni di cui al punto (532) degli orientamenti sono rispettate.
- (79) Risultano pertanto soddisfatte le condizioni specifiche di cui al sezione 2.1.4 degli orientamenti.

Aiuti per azioni forestali e interventi specifici con l'obiettivo principale di contribuire a mantenere o ripristinare l'ecosistema forestale e la biodiversità o il paesaggio tradizionale (sezione 2.8.1 degli orientamenti)

- (80) Conformemente al punto (590) degli orientamenti, gli Stati membri devono dimostrare che le misure contribuiscono direttamente a mantenere o ripristinare le funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste, la biodiversità e la salute dell'ecosistema forestale. Il punto (594) degli orientamenti specifica inoltre che gli aiuti possono essere concessi per l'impianto, la potatura, lo sfoltimento e l'abbattimento degli alberi o di altra vegetazione nelle foreste esistenti e la rimozione di alberi caduti qualora l'obiettivo principale delle misure sia di contribuire a mantenere o ripristinare l'ecosistema forestale e la biodiversità o il paesaggio tradizionale. Come descritto al paragrafo (30), la misura in questione sostiene costi per ripristinare l'ecosistema forestale e la biodiversità che sono in linea con le condizioni di cui ai punti (590) e (594) degli orientamenti.
- (81) Come indicato al paragrafo (19), non saranno concessi aiuti né a favore delle industrie collegate alla silvicoltura o a favore dell'estrazione del legno a scopo commerciale, del trasporto del legname o della trasformazione del legno o di altre risorse forestali in determinati prodotti ai fini di produzione energetica, né per operazioni di abbattimento il cui scopo principale sia l'estrazione del legno a fini commerciali o per operazioni di ripopolamento destinate a sostituire gli alberi abbattuti con alberi equivalenti, in linea con il punto (591) degli orientamenti.
- (82) L'intensità di aiuto rispetta il livello massimo di cui al punto (592) degli orientamenti (paragrafo (16)) e i beneficiari sono imprese attive nel settore forestale conformemente al punto (593) degli orientamenti, come indicato ai precedenti paragrafi (8) e (9).
- (83) Risultano pertanto soddisfatte le condizioni specifiche di cui alla sezione 2.8.1 degli orientamenti.

Ripristino e manutenzione di sentieri naturali, elementi caratteristici del paesaggio e habitat naturali per gli animali nel settore forestale (sezione 2.8.3 degli orientamenti)

- (84) Conformemente al punto (600) degli orientamenti, gli aiuti possono essere concessi per il ripristino e la manutenzione di sentieri naturali, elementi caratteristici del paesaggio e habitat naturali per gli animali, compresi i costi di pianificazione. Come indicato ai paragrafi (32) e (34), tale condizione è soddisfatta.
- (85) Conformemente al punto (601) degli orientamenti, le misure volte ad attuare le direttive "Habitat" e "Uccelli" sono escluse da questo tipo di aiuto. Come indicato ai paragrafi (33) e (35), tale condizione è soddisfatta.
- (86) L'intensità di aiuto rispetta il livello massimo di cui al punto (592) degli orientamenti (paragrafo (16)) e i beneficiari sono imprese attive nel settore forestale conformemente al punto (593) degli orientamenti, come indicato ai precedenti paragrafi (8) e (9).
- (87) Risultano pertanto soddisfatte le condizioni specifiche di cui alla sezione 2.8.3 degli orientamenti.

Aiuti alla manutenzione delle strade per la prevenzione degli incendi boschivi (sezione 2.8.4 degli orientamenti)

- (88) Conformemente ai punti (602) e (603) degli orientamenti, gli aiuti alla manutenzione delle strade possono essere concessi se sono finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi. Il legame tra la finalità dell'aiuto e la manutenzione delle strade dovrebbe essere dimostrato nella notifica alla Commissione. Come descritto ai paragrafi (36) e (37), tali condizioni sono soddisfatte.
- (89) L'intensità di aiuto rispetta il livello massimo di cui al punto (592) degli orientamenti (paragrafo (16)) e i beneficiari sono imprese attive nel settore forestale conformemente al punto (593) degli orientamenti, come indicato ai precedenti paragrafi (8) e (9).
- (90) Risultano pertanto soddisfatte le condizioni specifiche di cui alla sezione 2.8.4 degli orientamenti.

3.4. Altre condizioni

- (91) La Commissione prende atto del fatto che le imprese in difficoltà (paragrafo (11)) e le imprese che hanno ancora a disposizione un precedente aiuto illegale che sia stato dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (paragrafo (12)) sono escluse da ogni sostegno.
- (92) Conformemente al punto (719) degli orientamenti, la Commissione autorizza unicamente regimi di aiuti di durata limitata. I regimi di aiuti che possono beneficiare di un cofinanziamento a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 dovranno essere limitati al periodo di programmazione 2014-2020. Gli altri regimi di aiuti non dovranno applicarsi per più di sette anni. Dal paragrafo (6) discende che tale prescrizione è rispettata.
- (93) Conformemente al punto (737) degli orientamenti, gli stessi sono applicabili fino al 31 dicembre 2020. A tale proposito, la Commissione prende nota dell'impegno delle autorità italiane ad adeguare il regime di aiuti notificato per renderlo conforme alle norme sugli aiuti di Stato applicabili dopo la scadenza degli orientamenti (paragrafo (39)).
- (94) Si può pertanto concludere che il regime di aiuti notificato è conforme alle pertinenti disposizioni degli orientamenti.

4. CONCLUSIONI

La Commissione ha di conseguenza deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti in quanto esso è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

Se parti della presente lettera sono coperte dall'obbligo del segreto professionale a norma della comunicazione della Commissione relativa al segreto d'ufficio e non devono essere pubblicate, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di notifica della presente lettera. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà il tacito assenso alla

pubblicazione del testo integrale della lettera. Se l'Italia desidera che ad alcune informazioni si applichi il segreto d'ufficio, si prega di indicare le parti pertinenti e fornire una giustificazione in merito a ciascun elemento che si chiede non venga pubblicato.

La richiesta deve essere inviata elettronicamente per mezzo del sistema di posta elettronica protetto con infrastruttura a chiave pubblica (PKI) a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 794/2004⁹ della Commissione, al seguente indirizzo: agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu.

Per la Commissione

Phil HOGAN
Membro della Commissione



⁹ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).